



AUGATO B)

**GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA "COSTIGLIOLE VIVA "**

## **DIRITTO D ' INIZIATIVA**

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento per il funzionamento degli organi Collegiali e delle Commissioni Consiliari

**Oggetto: Richiesta di Deroga al periodo di bruciature di ramaglie in agricoltura nel periodo non consentito con Modifica delle disposizioni contenute nel ( DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916)**

**Dato atto** delle disposizioni contenute nel ( DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916) e che il Comune di Costigliole d'Asti come altri comuni posti del Monferrato ricade in zona di superamento della qualità dell'aria IT0120. Pertanto vi si applica il divieto all'abbruciamento invernale dei residui colturali dal 15 settembre al 15 aprile, che si somma al divieto estivo disposto da norme nazionali dal 1 luglio al 31 agosto che è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati).

**Dato atto** che con il predetto provvedimento si ritiene "in premessa" l'abbruciamento dei residui colturali sia una pratica da abbandonare, per motivazioni agronomiche (si distrugge sostanza organica, elemento alla base della fertilità del suolo), ambientali (si produce particolato fine, molto nocivo per la salute dei cittadini) e di sicurezza (aumenta il rischio di incendi boschivi).

**Considerato** che nelle predette zone individuate, non è applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto e non è applicabile nemmeno la deroga prevista per le emergenze fitosanitarie, poiché l'Autorità competente (Settore Fitosanitario della Regione Piemonte) non ha fino ad ora proclamato emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali.

**Per quanto sopra esposto, i firmatari del presente Diritto D'Iniziativa pongono in evidenza quanto segue:**

L'abbruciamento dei residui vegetali, stoppie, sarmenti in agricoltura ha un periodo delimitato proprio nel periodo in cui vige il divieto ed è una pratica consolidata da sempre che non conosce alternative per la conformazione del territorio. L'accesso ai fondi agricoli spesso avviene con mezzi molto limitati ed è impossibile e

antieconomico conferirle in un centro di raccolta o trituarle. Tale pratica rientra inoltre nelle normali pratiche agricole e per questo motivo la decisione risulta molto penalizzante, mette di fatto i nostri agricoltori in ginocchio per una attività agricola più preziosa e fondamentale, legata alle coltivazioni della vite, dei noccioli e della frutta. In diffinità a quanto contenuto nel (DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916) la bruciatura di ramaglie permette di ripulire rapidamente il campo per facilitare la lavorazione successiva e la semina ed è utile per contenere la diffusione della malattia tenendo sotto controllo Fitosanitario di disinfezione (Malattie e Parassiti) malattie fungine, i batteri, o le uova e le larve di parassiti che possono sopravvivere nei residui colturali rimasti sul campo. La bruciatura permette inoltre l'eliminazione dei semi: Il fuoco distrugge i semi delle erbe infestanti che sono caduti sul terreno o si trovano nei residui colturali, riducendo la necessità di diserbo chimico o meccanico nella stagione successiva e il miglioramento della Fertilità Immediata del suolo con il rilascio rapido di nutrienti: La combustione trasforma rapidamente la sostanza organica in cenere. Questa cenere è ricca di nutrienti minerali (come potassio, calcio, fosforo) che diventano immediatamente disponibili per la coltura successiva, agendo come un concime a pronta efficacia. Si consideri che la pratica di abbruciamento viene comunque spesso adottata dagli agricoltori le cui culture ricadono nei comuni vige il divieto per necessità e mancanza di alternative esponendoli di fatto a una sanzione amministrativa prevista da euro 300 a euro 3.000. **Preso altresì atto che nel resto del territorio regionale, dove l'ARPA e la Regione non hanno emesso provvedimenti restrittivi, viene data la possibilità ai Sindaci di derogare con propria ordinanza per max 30 gg., anche non continuativi, la possibilità di bruciare ramaglie nei territori agricoli.** Con le prescrizioni che siano tenuti in debito conto le condizioni meteorologiche sfavorevoli e i rischi per la pubblica e privata incolumità e la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, nonché sia preventivamente verificata l'assenza della dichiarazione di "stato di massima pericolosità per incendi boschivi", che viene comunicato anche sul portale regionale.

**Tutto ciò premesso,**

**il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri firmatari del sopra esposto diritto di iniziativa, chiedono di metterlo ai voti, in caso di sua approvazione di dare mandato al Segretario Comunale e agli uffici di inviarlo al Presidente della Regione Alberto Cirio e all' Assessore all'agricoltura Paolo Bongioanni di rivedere per quanto sopra esposto nella sua forma e contenuti la norma pubblicata sul sito della Regione Piemonte: "l'abbruciamento dei residui colturali è una pratica da abbandonare, per motivazioni agronomiche (si distrugge sostanza organica, elemento alla base della**

fertilità del suolo), ambientali (si produce particolato fine, molto nocivo per la salute dei cittadini)”.

Inoltre i dati ARPA spesso sono registrati nei centri urbani o nelle vicinanze di grandi arterie stradali, mentre sarebbe più opportuno attivare da subito un monitoraggio costante della qualità dell’aria nel periodo di divieto (15 settembre 15 aprile) nei territori produttivi a bassa densità abitativa e ad alta concentrazione di culture agricole oggi contrassegnati come “IT0120”.

Nel caso di “rilievi favorevoli” concedere ai Sindaci di poter derogare con propria ordinanza nel periodo 15 settembre – 15 aprile per max 30 gg. anche non continuativi l’abbruciamento delle ramaglie. Tenendo in debito conto prescrizioni e i vincoli già individuati e stabiliti nel decreto regionale nonché comunicati anche sul portale regional

A tal fine si richiede all’organo competente (ARPA) la collocazione di una centralina di rilevamento di qualità dell’aria nel territorio di Costigliole d’Asti

Si richiede altresì al sindaco di inviare, per la sua approvazione, il presente ordine del giorno alla Provincia di Asti e ai Comuni limitrofi,

